

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1976

relativa al finanziamento comunitario di talune spese concernenti l'aiuto alimentare in cereali fornito nel quadro del programma 1975/1976

(76/455/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e che fissa le norme relative al finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, che beneficia di un aiuto alimentare d'urgenza in cereali a titolo del programma 1975/1976 a favore dei profughi angolani nello Zaire, avrebbe difficoltà ad assumersi le spese d'inoltro

successive alla fase fob; che è quindi opportuno che dette spese siano sostenute dalla Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

Nel quadro dell'azione di aiuto alimentare d'urgenza in cereali della Comunità all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi — a titolo del programma 1975/1976 — a favore dei profughi angolani nello Zaire, il finanziamento comunitario si estende alle spese di inoltro sostenute fino al porto di sbarco.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

⁽¹⁾ GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.